

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 18

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTT. 20 E 26 C. 11 D. LGS. 19/08/2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 100.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTA** del Mese di **DICEMBRE** alle ore **16:30**. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per oggi in videoconferenza mediante l'applicativo software Gotomeetings ovvero in presenza, nella sala delle adunanze consiliari, ove sono garantite le necessarie misure di prevenzione in riferimento all'emergenza COVID-19, i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) BALASSI Monica	x	
2) ADORNA Pierangelo	x	
3) BONZANI Giacomo	x	
4) GNUVA Andrea	x	
5) GNUVA Mario		x
6) RAMONI Albertino		x
7) RAMONI Anna	x	
8) RAMONI Ivan	x	
9) RAMONI Renzo	x	
10) RAMONI Rosanna	x	
11) TADINA Anna	x	
TOTALE	9	2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa SALINA Antonella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

L'identità personale dei componenti del Consiglio Comunale collegati in videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità previste dal decreto del Sindaco del 12 novembre 2020.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **CINQUE** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 24 novembre 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Rilevato che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- l'articolo 20, infine, vieta le *"partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"*;
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

- Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 6 ottobre 2017, ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- Atteso che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18 dicembre 2019 il Comune di villette ha proceduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;
- Rilevato che, dopo la revisione straordinaria del 2017 e quelle ordinarie del 2018 e 2019 come sopra richiamate, il Comune di Villette risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
 1. Idrablu S.p.A., quota di partecipazione 0,270%;
 2. Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l., quota di partecipazione 0,11%;
 3. Conservco S.p.A., quota di partecipazione 0,2514%;
 4. Acqua Novara e VCO S.p.A., quota di partecipazione 0,0066%;
- Atteso che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18 dicembre 2019 si dava atto, per quanto attiene la Società partecipata Acqua Novara e VCO SpA, di proporre la alienazione della partecipazione posseduta dal Comune di Villette, pari allo 0,0066% in quanto il ruolo di Gestore Unico d'Ambito del servizio idrico integrato risulta svolto da Idrablu Spa, la quale svolge anche l'ufficio di Società Operativa Territoriale per l'ambito di riferimento;
- Rilevato che, la procedura di dismissione di detta partecipazione non si è ancora conclusa e pertanto si necessita di ribadire la volontà consiliare per la dismissione;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione", e così dettagliato:
 - Società Idrablu SpA è da mantenere in quanto produce beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produce un servizio di interesse generale (servizio idrico);
 - Società Distretto Turistico dei Laghi Srl è da mantenere in quanto produce beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produce un servizio di interesse generale (promozione turistica);
 - Società ConserVco SpA è da mantenere in quanto produce beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produce un servizio di interesse generale (servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti);
 - Società Acqua Novara Vco SpA, partecipazione da alienare in quanto il ruolo di Gestore Unico d'Ambito del servizio idrico integrato risulta svolto da Idrablu Spa, la quale risulta anche Società Operativa Territoriale per l'ambito di riferimento;
- Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, Rag. Oliveri Giancarlo di Acqui Terme (AL), reso con verbale del 28 dicembre 2020 e recepito al prot. 4017 del 28 dicembre 2020, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
- Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- Con voti favorevoli n. nove contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nei modi e forme di Legge dai nove Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la ricognizione annuale delle società partecipate al 31 dicembre 2019, accertandole come di seguito riportato;
3. Di dare atto che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Villette per le motivazioni in premessa specificate:
 - a) Idrablu S.p.A., partecipata per 0,27%;
 - b) Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l., partecipata per 0,11%;
 - c) Conservco S.p.A., partecipata per 0,2514%;
4. Di dare atto che, per quanto attiene la Società partecipata Acqua Novara e VCO SpA si ripropone la alienazione della partecipazione attualmente posseduta dal Comune di Villette, pari allo 0,0066% in quanto il ruolo di Gestore Unico d'Ambito del servizio idrico integrato risulta svolto da Idrablu Spa, la quale svolge anche l'ufficio di Società Operativa Territoriale per l'ambito di riferimento;
5. Di dare atto che non risultano rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli organi di governo delle Società Partecipate suindicate;
6. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, ovvero:
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
8. Di prendere atto che tale documento ha compito di programmazione e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale, sul quale l'Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
BALASSI Monica

Bolaw



Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

Antonella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 30 dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Azzari dr. Fabio



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 30 dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Azzari dr. Fabio



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 26 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 20 gennaio 2021 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta, lì 20 gennaio 2021

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 31/01/2021 :

- Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì, 31/01/2021

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

